

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**Procedura aperta sotto soglia per l'affidamento delle opere di manutenzioni e riparazioni immobili, edili ed elettriche per le sedi di FONDAZIONE MILANO® – CIG. 4421126C94.
con aggiudicazione massimo ribasso**

<i>Parte I PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO</i>	5
1. PREMessa	5
2. FINALITA' DELL'APPALTO.....	5
3. LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	5
4. OGGETTO DELL'APPALTO – DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE	6
4.1. MANUTENZIONE E RIPARAZIONI IMMOBILI.....	6
4.2. MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E RETE DATI	7
5. TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO – MODALITÀ DI INTERVENTO	7
6. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E/O IN ECONOMIA.....	8
7. MEZZI PROVVISORIALI	9
8. AMMONTARE DEI LAVORI E CATEGORIE OMOGENEE.....	9
9. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.....	10
10. DIREZIONE DEI LAVORI E GESTIONE DEL CONTRATTO.....	11
11. OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO.....	11
12. ECCEZIONI DELL'APPALTATORE.....	12
13. ONERI ED OBBLIGHI DELL'IMPRENDITORE.....	12
14. REPERIBILITÀ E INTERVENTI D'URGENZA	13
15. RIFIUTO DELLA FORNITURA/DELLE OPERE	14
16. GARANZIA	14
17. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	14
18. ULTERIORI FINALITA'.....	15
<i>Parte II CLAUSOLE CONTRATTUALI</i>	16
1. CONDIZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE	16
2. IMPORTO DEL CONTRATTO.....	16
3. DURATA DEL CONTRATTO	17
4. EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	17
5. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO - IMPRESA AGGIUDICATARIA	17
6. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	18

7. VARIAZIONE DELL'ENTITA' DEL SERVIZIO.....	19
8. CAUSE SOPRAVVENUTE –SOSPENSIONE.....	19
9. OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI.....	20
10. SPESE DI CONTRATTO E ACCESSORIE	20
11. SUBAPPALTI	21
12. CESSIONI	22
13. RESPONSABILITA'	23
15. OBBLIGHI RIGUARDANTI LA MANODOPERA	23
16. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA - DUVRI	24
17. VIGILANZA E CONTROLLI	25
18. PENALI.....	25
19. RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE	26
20. DISCIPLINA NEI CANTIERI.....	26
21. CUSTODIA DEI CANTIERI	26
22. TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI.....	27
23. TERMINE PER L'ESECUZIONE	27
24. CONSEGNA ED INIZIO LAVORI	27
25. FLESSIBILITÀ CONDIZIONALE DEI LAVORI	28
26. SOSPENSIONE DEI LAVORI - NOVAZIONE	28
27. NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE – CERTIFICAZIONE LAVORI.....	29
28. PAGAMENTO.....	29
29. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	31
30. VERIFICHE, COLLAUDI, GARANZIE	31
31. POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	31
32. POLIZZA DI GARANZIA DELLE OPERE	32
33. DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	33
34. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	34
35. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE	34
36. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIENZA	35
37. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	35
38. ESECUZIONE IN DANNO.....	35
39. RECESSO.....	36

40. INVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI	36
41. FORO COMPETENTE	36
42. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	36
43 – STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE.....	37

Parte I

PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

1. PREMESSA

Il presente appalto riguarda l’Affidamento delle opere di manutenzioni immobili e riparazioni immobili e manutenzioni elettriche per le sedi assegnate a Fondazione Milano®®.

Il presente documento, unitamente alle planimetrie per sede, e al Documento Unico Valutazione dei Rischi di interferenze (DUVRI con planimetrie e schede dedicate) costituisce il Capitolato Speciale d’appalto (CSA).

Elenco dei documenti allegati:

Allegato A-- Duvri (con annesse planimetrie e schede)

Allegato B -- Elenco materiale e interventi elettrici

2. FINALITA' DELL'APPALTO

Le opere richieste con il presente appalto devono garantire:

- Gli interventi ed opere da imprenditore edile ed affini sugli immobili, stabili ed uffici, necessari alla conservazione ed al buon funzionamento di tutti gli immobili in uso alla Fondazione Milano®®. L’aggiudicatario dovrà compiere tutte quelle attività necessarie affinché le opere richieste esplicitamente dal Responsabile della Direzione Lavori siano completamente ultimate in ogni loro parte secondo le regole dell’arte, impiegando materiali nuovi e di idonee caratteristiche.
- Interventi ed opere di manutenzione elettriche e di fornitura di materiale elettrico necessario nelle sedi di Fondazione Milano®®

3. LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le opere richieste dal presente CSA, potranno essere richieste presso i seguenti luoghi:

Uffici Centrali,	Alzaia Naviglio Grande, 20 -	20144
Dipartimento di Cinema – Jazz	Via Colletta, 51-	20137
Dipartimento di Lingue	Via Alex Visconti, 18 -	20151
Dipartimento di Musica	Via Stilicone, 36 -	20154
Dipartimento di Teatro	Via Salasco, 4 -	20136
Auditorium Lattuada	Corso di Porta Vigentina, 15 -	20122
Spazi FONDAZIONE MILANO®®	Via San Giusto, 65 -	20153
Spazi FONDAZIONE MILANO®®	Via Satta, 23 -	20157
Spazi CEM –	Via Decorati 10	20123

Le sedi indicate sono suscettibili di variazioni. Di ogni eventuale cambiamento, la Fondazione Milano® darà debita comunicazione via e-mail o via fax.

4. OGGETTO DELL'APPALTO – DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono essere riassunte nel modo seguente, salvo più precise indicazioni che, alla consegna dei lavori, potranno essere impartite dal Responsabile della Direzione Lavori/Referente di Fondazione Milano®, trattandosi di un appalto di manutenzione con interventi a richiesta; la forma, le dimensioni e le principali caratteristiche delle opere da eseguire non possono essere fornite a priori, ma verranno valutate volta per volta dal Referente di Fondazione Milano®, come all'art. 10 parte I del presente CSA, che fornirà alla ditta appaltante per iscritto le specifiche richieste, anche via mail, e quando lo riterrà strettamente necessario per meglio definire l'oggetto della lavorazione, provvederà a redigere un disegno ad hoc con tutti i particolari costruttivi.

4.1. MANUTENZIONE E RIPARAZIONI IMMOBILI

Gli interventi potranno riguardare opere edili ed affini da idraulico e finiture di opere generali di natura edile e in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi quali:

- **MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA O IN EMERGENZA:**
 1. Revisione componenti idrico sanitarie;
 2. Revisione componenti in legno, ferro, alluminio e PVC;
 3. Sostituzione vetri rotti su infissi in genere;
 4. Revisione lattonerie in genere;
 5. Riparazione elementi di controsoffitto;
 6. Riparazione manti impermeabili ed opere complementari;
 7. Riparazione manti di coperture in tegole, metalliche e orditure;
 8. Rappezzi di pavimenti, rivestimenti e fondi di posa;
 9. Opere edili in genere per il ripristino di elementi e finiture dell'involucro edilizio esistente;
 10. Pulizie di pozzetti e/o caditoie acque bianche/nere;
 11. Interventi edili limitati di ripristino spazi interni;
 12. Ripristini di tinteggiature e verniciature interne ed esterne.

- **MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E CORRENTE PROGRAMMATA:**
 13. Sostituzione localizzata di componenti idrico sanitarie e condutture;
 14. Sostituzione localizzata di componenti degradate in legno, ferro, alluminio, PVC e vetro;
 15. Sostituzione lattonerie ammalorate;
 16. Sostituzione manti impermeabili degradati ed opere complementari;
 17. Sostituzione pavimenti e rivestimenti ammalorati;
 18. Rifacimento localizzato di manti di copertura in tegole, metalliche e orditure;
 19. Pitturazioni e verniciature localizzate interne e esterne;
 20. Pulizie di coperture e sistemi di convogliamento acqua, pozzetti e intercapedini;
 21. Interventi edili limitati per redistribuzione spazi interni;

22. Risanamento localizzato ambientale interno;
23. Rifacimento localizzato di servizi igienici.
- NOLEGGI PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI SPECIALITA' DIVERSE.

4.2. MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E RETE DATI

Gli interventi richiesti e la tipologia di materiale di sostituzione riguardano in sintesi le seguenti attività:

1. sostituzione di lampadine e lampade interne ed esterne di vario tipo, sostituzione di prese e di interruttori di vario tipo, interruttori magnetotermici differenziali;
2. ricerca guasti elettrici e loro eventuale riparazione;
3. sostituzioni e riparazioni di lampade di emergenza di vario tipo;
4. riparazioni e manutenzione di quadri elettrici di distribuzione;
5. riparazione o parziale sostituzione di cavi e canalizzazioni sia in PVC che metalliche;
6. modesti ampliamenti degli impianti;
7. rilevazione e manutenzione impianti di terra e protezione scariche atmosferiche;
8. manutenzione impianti di citofonia e videocitofonia;
9. manutenzione impianti di rilevazione presenze;
10. assistenza agli interventi effettuati dal gestore della rete elettrica;
11. manutenzione e ampliamenti di reti dati;
12. una verifica manutentiva semestrale, per ogni sede, degli impianti elettrici con prove di funzionamento delle luci emergenza con apposito report da riportare sui registri di controllo e di verifica dedicati ai sensi del Dlgs 81/08.
13. Rilascio di certificazioni e dichiarazioni di conformità a norma di legge se necessarie.

L'Allegato B – “Elenco materiale elettrico per installazioni, sostituzioni e manutenzioni”, del presente CSA, rappresenta un elenco esemplificativo ma non esaustivo di quanto mediamente è richiesto per l'ordinaria manutenzione degli impianti elettrici di Fondazione Milano®. Si prevede, pertanto, che potranno essere richiesti interventi diversi, sia come quantità sia come tipologia.

Inoltre, nell'allegato B sono riportate, a titolo esemplificativo e di confronto, anche le marche dei prodotti mediamente utilizzati presso le sedi di Fondazione Milano®. L'aggiudicatario, dovrà fornire **prima dell'avvio dei lavori**, elenco delle marche dei prodotti che intende utilizzare. Fondazione Milano® si riserverà di valutare la qualità delle marche di riferimento offerte dall'aggiudicatario: qualora ritenesse non siano comparabili con la tipologia espressa nell'Allegato B, l'aggiudicatario dovrà provvedere a sostituire la/le marche dei prodotti offerti.

5. TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO – MODALITÀ DI INTERVENTO

La prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi occorrenti secondo le necessità della Fondazione.

Trattandosi di pronto intervento e di opere di manutenzione con interventi a richiesta, le opere possono essere definite nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo, ma non in maniera esaustiva e definitiva, nel numero e nella localizzazione.

Sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza da parte dell'Appaltatore.

Resta chiaro che le opere dovranno essere compiute a regola d'arte, impiegando materiali nuovi e di idonee caratteristiche. I componenti dovranno essere realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente, qualora necessario, la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art 7 (Decreto 22 gennaio 2008, n. 37)

L'impresa dovrà impiegare materiali nuovi delle migliori qualità attualmente in commercio; dovrà indicarne la provenienza e posarli in opera soltanto ad accettazione avvenuta da parte del Responsabile di Fondazione Milano®, e secondo le specifiche indicate sulla scheda tecnica dei materiali.

I materiali rifiutati dovranno essere subito allontanati dal cantiere.

Qualora il Responsabile della Direzione Lavori, individuato per Fondazione Milano®® nel Responsabile Ufficio Tecnico, lo ritenesse opportuno, o su specifica richiesta delle competenti Sovrintendenze, Comando dei V.V.F., ASL, l'impresa dovrà produrre, per i materiali da impiegare, tutti i certificati di omologazione o equivalenti rilasciati da Istituti Nazionali riconosciuti, dichiarazioni di conformità e dichiarazioni di corretta posa, ed ogni altra dichiarazione richiesta dagli enti indicati.

6. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E/O IN ECONOMIA

I lavori a misura, le somministrazioni e le economie comprensive di tariffa oraria base maggiorata degli utili e delle spese generali, saranno soggetti allo sconto percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria.

I lavori oggetto del presente appalto, siano essi a misura o in economia saranno liquidati con applicazione dei prezzi indicati nel Prezziario di riferimento per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni del Comune di Milano in vigore – alla data di presentazione dell'offerta, o in mancanza per assimilazione rispetto a lavorazioni simili o mediante nuove analisi corredate da opportuni preventivi, approvati dalla Stazione appaltante.

Detti prezzi comprendono:

- a) i costi e l'incidenza dei materiali;
- b) il costo e l'incidenza oraria della mano d'opera;

- c) il costo e l'incidenza oraria delle attrezzature/noli;
- d) la percentuale di spese generali ed utile d'impresa come previsto dall'art.34 del D.P.R. n. 554/99;
- e) il valore per unità di misura riferito alla "sicurezza" nel rispetto delle linee guida emanate dalla Regione Lombardia.

7. MEZZI PROVVISORIALI

Fra gli attrezzi o i mezzi provvisoriali o di trasporto che sono prettamente connessi con la funzione lavorativa dell'operaio ed il cui compenso deve intendersi incluso nei prezzi delle opere, delle provviste e delle merci di cui agli indicati elenchi vanno annoverati:

- a) Le scale ed i ponti formati da semplici cavalletti con sovrapposti assi per l'esecuzione di opere fino all'altezza di 6 m;
- b) Gli indumenti di cui dovranno essere muniti gli operai per l'esecuzione dei lavori durante forte pioggia o neve;
- c) Le maschere protettive eventualmente occorrenti per lavori in pozzi, cunicoli, etc.;
- d) Le carriole ed i carretti a mano di ogni specie, nonché i percorsi per detti formati con tavolati;
- e) Gli impianti provvisori di energia elettrica e di luce in quanto occorrenti per l'esecuzione di lavori e per le segnalazioni di ingombro stradale;
- f) Scalpelli, picconi, martelli ed altro attrezzo in perfetta efficienza;
- g) Steccati;

Saranno invece compensati a parte il nolo o l'affitto dei mezzi provvisoriali sotto elencati facendo riferimento al Prezziario del Comune di Milano vigente all'atto di presentazione dell'offerta, applicando lo sconto percentuale unico offerto in sede di gara:

- a) Paranchi ed argani di qualunque portata;
- b) Castelli a ruote di qualunque altezza;
- c) Ponti di servizio in legno e tubolari in ferro occorrenti per l'esecuzione di opere ad altezza superiore a 6 m;
- d) Teloni impermeabili
- e) Noleggio di Piattaforme aeree con o senza operatore.

Quanto sopra vale in quanto detti mezzi occorrono per l'esecuzione di opere di manutenzione di fabbricati esistenti, in cui il nolo del mezzo provvisoriale ha un'incidenza rilevante sul valore dell'opera o per il caso che detti mezzi debbano servire per uso di altre ditte.

Quando, in base a quanto sopra stabilito, sia dovuto il compenso per la fornitura e l'eventuale costruzione degli elencati mezzi d'opera, esso comprende oltre che l'affitto o il nolo anche il montaggio e lo smontaggio, il trasporto dal magazzino al cantiere e dal cantiere al magazzino, ed ogni altro onere relativo sia all'approntamento dei mezzi provvisoriali, sia alla manutenzione in perfetta efficienza dei mezzi stessi.

8. AMMONTARE DEI LAVORI E CATEGORIE OMOGENEE

I valori delle opere richieste da Fondazione Milano® sono indicativamente suddivisi nelle seguenti categorie omogenee, (gli importi si riferiscono a un arco temporale annuale):

	Lavori di	Categoria		Importo al lordo del ribasso d'asta (euro)	% Cat.	Costi della sicurezza non soggetti ribasso	Importo totale lavori (euro)
1	FINITURE DI OP. GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI E VETROSI	OS6	Prevalente	€ 42.600,00	30%	€ 1.000,00	€50.700,00
2	FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE	OS7		€ 21.300,00	15%	€ 500,00	€24.640,00
3	IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE	OS3		€ 14.200,00	10%	€ 300,00	€15.000,00
4	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG1		€ 9.940,00	7%	€ 200,00	€10.140,00
5	OPERE E IMPIANTI ELETTRICI	OS30		€ 42.600,00	30%	€ 600,00	€35.900,00
6	OPERE E IMPIANTI DATI	OS19		€ 11.360,00	8%	€ 300,00	€ 8.620,00
				€ 142.000,00	100%	€ 2.900,00	€145.000,00

I lavori richiesti mediamente (secondo il trend degli ultimi due anni) si distribuiscono secondo le seguenti percentuali di lavorazione:

	Categorie omogenee	tipo	% storica
1	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	OG1	3,5%
2	NOLEGGI	OG1	0%
3	CONFERIMENTI A DISCARICA	OG1	0%
4	SOTTOFONDI E MASSETTI	OG1	0,7%
5	COPERTURE	OG1	3,5%
6	IMPERMEALIZZAZIONI	OG1	2,5%
7	CONTROSOFFITTI	OG1	0%
8	OPERE DA FABBRO	OS6	20,6%
9	OPERE DA FALEGNAME	OS6	2,8%
10	OPERE DA VETRAIO	OS6	2,8%
11	RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE	OS6	0%
12	LATTONERIE	OS6	4,9%
13	PAVIMENTI INTERNI	OS6	4,8%
14	OPERE DA TINTEGGIATORE	OS7	12%
15	TAVOLATI E PARETI INTERNE	OS7	0%
16	INTONACI INTERNI E ESTERNI	OS7	0%
17	OPERE DA IMPIANTISTA IDRAULICO	OS3	14%
18	OPERE E IMPIANTI ELETTRICI	OS30	24%
19	OPERE E IMPIANTI DATI	OS19	4%
	totale		100%

9. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Le modalità di esecuzione dei servizi richiesti, secondo le diverse tipologie, sono riportate all'art. 5 parte I del presente CSA. Gli interventi saranno preventivamente fissati e concordati con il responsabile della gestione operativa del contratto di cui all'art. 10 parte I del presente CSA.

Qualora si riscontrassero difformità nell'esecuzione del servizio Fondazione Milano® provvederà all'applicazione delle penali previste all'art. 17 – Parte II del presente CSA, nonché a risolvere il contratto nel caso in cui si verificano le condizioni previste all'art.34 - Parte II del presente CSA.

10. DIREZIONE DEI LAVORI E GESTIONE DEL CONTRATTO

La responsabilità della gestione operativa del contratto è dell'Ufficio Tecnico della Fondazione Milano® che coordinerà e gestirà il piano degli interventi, l'invio delle richieste di intervento e la verifica degli stessi.

Per l'esecuzione dei lavori, Fondazione Milano® potrà nominare il Responsabile della Direzione Lavori, che potrà farsi rappresentare in cantiere e far sorvegliare i lavori da persona da designarsi e a cui l'impresa sarà tenuta a far capo in sua assenza.

La Direzione Lavori, salvo diversa indicazione, sarà individuata dalla stazione appaltante e già da ora individuata come il Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Fondazione Milano®.

Il Responsabile della Direzione Lavori avrà facoltà di rifiutare i materiali e di far modificare e rifare opere che egli riterrà inaccettabili per deficiente qualità dei materiali o difettosa esecuzione da parte dell'impresa o dei suoi fornitori, come pure di vietare l'impiego di quei fornitori o di quei dipendenti dell'Impresa che egli ritenesse inadatti all'esecuzione dei lavori o all'adempimento di mansioni che l'impresa intenda loro affidare.

Egli fornirà all'impresa, in relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei lavori oltre a quanto già contenuto nel presente capitolato o negli eventuali disegni di dettaglio, ulteriori disposizioni per cui, nell'eventualità di mancanza di qualche indicazione o di dubbio sull'interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l'impresa sarà tenuta a richiedere tempestivamente al Responsabile della Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito e a demolire senza compenso alcuno quanto essa avesse eventualmente eseguito a suo arbitrio.

Non saranno riconosciute prestazioni e forniture extra-contrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori.

L'ufficio competente alla gestione amministrativa del contratto è l'Ufficio Facility Management.

L'emissione delle conferme d'ordine per le attività valorizzate a consuntivo, o degli ordini relativi ad interventi straordinari saranno inviati e formalizzati dall'Ufficio Facility Management. Quest'ultimo e gli uffici espressamente autorizzati alla stipula del contratto invieranno direttamente gli ordini tramite e-mail.

Per gli ordini dei beni/servizi non espressamente elencati nel presente CSA verrà richiesto preventivo specifico e quotazione anticipatamente all'ordine.

11. OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO

Restano escluse dal presente appalto tutte le opere relative alla manutenzione o realizzazione di impianti termici, elevatori, di condizionamento, etc, eccetto gli impianti idrico sanitari, le reti idrauliche e le fognature comprese nell'elenco di cui all'art. 4.

L'appaltatore non può, per nessuna ragione, introdurre di propria iniziativa variazioni e/o aggiunte ai lavori, senza un preciso ordine scritto da parte del Responsabile della Direzione Lavori. Qualora l'appaltatore, dall'alto della sua esperienza e professionalità ritenesse necessario introdurre varianti ai lavori, è obbligato a farlo presente al Responsabile della Direzione Lavori che, se lo riterrà necessario, potrà autorizzare la variante in oggetto.

Delle varianti o addizioni ai lavori introdotte senza il preciso ordine scritto del Responsabile della Direzione Lavori/Referente di Fondazione Milano®®, potrà essere ordinata l'eliminazione a cura e spese dell'appaltatore stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno arrecato alla stazione appaltante.

L'appaltatore può altresì rifiutare di mettere in opera eventuali materiali forniti dall'Amministrazione, qualora li ritenesse scadenti o inadatti alla lavorazione in oggetto. Qualora il Responsabile della Direzione Lavori ritenga che i materiali siano adatti o idonei, l'appaltatore potrà eseguire i lavori con riserva scritta nei modi indicati dal D.M. n.145/2000, e potrà ritenersi esonerato da qualsivoglia responsabilità.

Data la particolarità dell'utenza degli stabili, l'appaltatore dovrà eseguire i lavori nei tempi e nei periodi stabiliti dal Responsabile della Direzione Lavori/Referente di Fondazione Milano®®.

12. ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso l'appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dal Responsabile della Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà inoltrare le proprie eccezioni o riserve nei modi prescritti dall'art. 31 del D.M. n. 145/2000.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre la Stazione Appaltante ad oneri impreveduti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

13. ONERI ED OBBLIGHI DELL'IMPRENDITORE

Oltre agli obblighi sin qui indicati nel presente Capitolato, sono a carico dell'appaltatore i seguenti oneri ed obblighi, compresi nell'importo contrattuale:

- a) L'imprenditore dovrà assistere o dirigere personalmente i lavori affidatigli oppure potrà nominare a rappresentarlo sui luoghi di lavoro persona giuridicamente e professionalmente idonea;
- b) L'aggiudicataria della fornitura oggetto del presente capitolato, si impegna a garantire la presenza di uno o più referenti a cui Fondazione Milano®® farà riferimento per gli ordini, le consegne e tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato.
- c) Prime dell'inizio dei lavori l'Impresa dovrà segnalare il recapito telefonico e indirizzo e-mail al quale potranno essere inoltrate le eventuali ordinazioni e comunicazioni urgenti garantendo anche la presenza di un operatore che, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, riceva le segnalazioni a viva voce;

- d) Il Responsabile della Direzione Lavori o il personale designato espressamente da Fondazione Milano®, qualora lo ritenga opportuno, ha la facoltà di ordinare in qualunque momento l'allontanamento dai luoghi di lavoro di qualsiasi operaio o impiegato della Ditta compreso il rappresentante di cui sopra, e ciò senza che la detta Direzione sia tenuta a dare spiegazioni di sorta circa il motivo del richiesto provvedimento, e senza che l'imprenditore possa richiedere, in conseguenza del provvedimento stesso, compensi o indennizzi;
- e) Le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
- f) Le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- g) Le spese per attrezzi e opere provvisoriale e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- h) Le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori anche nella veste di organo di collaudo o dal responsabile del procedimento, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento delle operazioni di collaudo;
- i) Le spese per le vie di accesso al cantiere;
- j) Le spese per passaggio, per occupazioni temporanee per depositi od estrazioni di materiali;
- k) I trasporti e/o lo smaltimento e/o l'effettuazione delle operazioni di smaltimento previste per tutti i materiali di demolizione compresi quelli costituenti lo scarto delle lavorazioni del cantiere (sacchi cemento, tavolame, imballi ecc.), suddivisi per tipologia secondo la normativa, prevedono il conferimento ad impianti di stoccaggio di recupero o a discarica, i cui oneri/ricavati sono inclusi nell'importo contrattuale quale corrispettivo a fronte della cessione di detti materiali all'Appaltatore. In questo caso, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del Capitolato Generale, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito è equivalente all'onere di conferimento a discarica, previa presentazione di formulario di conferimento.

14. REPERIBILITÀ E INTERVENTI D'URGENZA

Per tutta la durata dell'appalto la Ditta Aggiudicatrice ha l'obbligo di eseguire, sugli stabili contenuti nell'elenco aggiornato, quegli interventi urgenti, a tutela della pubblica incolumità o per evitare eventuali danni al patrimonio immobiliare, che si rendessero necessari dalle ore 24.00 alle ore 08.00 e dalle ore 20,00 alle ore 24.00 dei giorni feriali e durante l'intera giornata del sabato, della domenica e dei giorni festivi.

Gli interventi potranno essere segnalati all'appaltatore, dalle persone designate dalla Fondazione oltre che dal Responsabile della Direzione Lavori.

La Ditta è pertanto tenuta a predisporre un proprio servizio di reperibilità, indicando un recapito telefonico per ricevere richieste di intervento e a tenere a disposizione un congruo numero di operai e di mezzi per l'esecuzione degli eventuali interventi richiesti.

L'elenco dei referenti giornalieri della Ditta ed il loro recapito telefonico dovrà essere comunicato al Responsabile della Direzione Lavori per le reperibilità relative alla manutenzione degli immobili della Fondazione come da art. 13 parte I del presente CSA.

Per tale servizio non compete alcun compenso particolare salvo il pagamento delle eventuali opere effettivamente eseguite, contabilizzate con i mezzi contrattuali di cui al presente Capitolato.

Infine, si precisa che la società aggiudicataria dovrà garantire, qualora ne fosse fatta richiesta per emergenza ed urgenza, l'esecuzione del servizio, entro le 8 ore successive all'ordine o dalla chiamata.

15. RIFIUTO DELLA FORNITURA/DELLE OPERE

Qualora venissero consegnati/installati prodotti difformi da quelli offerti o difettosi, Fondazione Milano® si riserva la facoltà di chiedere, entro 3 giorni dalla consegna, la sostituzione degli stessi. In tal caso il fornitore si impegna a ritirarli e sostituirli, a proprie spese, entro 2 giorni, salvo situazioni di urgenza.

Trascorso tale termine infruttuosamente, Fondazione Milano®, potrà avvalersi della facoltà prevista al successivo art. 35 Parte II del presente CSA (esecuzione in danno).

16. GARANZIA

La garanzia comprenderà la sostituzione immediata delle forniture di materiale nuovo richiesto non conformi all'ordinativo, o nel rifacimento delle opere non idonee alle richieste, nei tempi dichiarati all'art. 15 parte I del presente CSA.

17. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

La ditta vincitrice dell'appalto dovrà fornire alla stazione appaltante i seguenti documenti:

1. Elenco nominativi degli operai che si intendono impiegare nell'esecuzione dei lavori, e fotocopia del libro matricola, in cui risulti l'appartenenza all'impresa appaltatrice; di ogni variazione in merito dovrà essere data preventiva comunicazione scritta al Responsabile della Direzione Lavori.
2. Documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali – assicurativi ed infortunistici nel rispetto delle norme vigenti: deve essere presentata prima dell'inizio di qualsiasi lavoro e comunque entro 30 gg dalla firma del contratto.
3. A richiesta l'appaltatore dovrà trasmettere le copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva. Il Responsabile della Direzione Lavori ha tuttavia facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
4. Piano Operativo di Sicurezza, con i suoi contenuti minimi.
5. L'imprenditore non potrà rimuovere i propri ponti, mezzi d'opera, linee elettriche, condutture, prese di acqua, etc., senza il preventivo consenso del Responsabile della Direzione Lavori. Qualora per l'esecuzione di alcune opere, l'imprenditore dovesse ricostruire ponti, linee elettriche, condutture acqua, etc., già demoliti

- senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della Direzione Lavori, nessun compenso gli sarà corrisposto per tale ricostruzione.
6. Al termine dell'esecuzione degli interventi ordinati, l'Impresa appaltatrice dovrà consegnare i locali, che sono stati interessati dai lavori stessi, puliti a regola d'arte e tutti i rifiuti derivanti dalle lavorazioni devono essere asportati e smaltiti dalla società appaltatrice.
 7. L'appaltatore dovrà predisporre e consegnare al Responsabile della Direzione Lavori/Referente di Fondazione Milano®®, l'elenco dei macchinari in loro dotazione ed è inoltre tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto siano efficienti e vengano sottoposti, alle scadenze di legge o periodicamente, secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso
 8. Inoltre l'aggiudicatario è tenuto a fornire, al responsabile della gestione operativa del contratto, di cui all'art. 10 parte I del presente CSA, alla fine di ogni mese, perché Fondazione Milano®® possa procedere all'emissione dell'ordine di conferma delle prestazioni svolte, le bollette firmate dall'aggiudicatario con le specifiche analitiche delle prestazioni svolte, corredate dalle bollette di carico del materiale fornito, suddivise per ciascuna sede di Fondazione Milano®®, indicando gli estremi degli ordini inviati. La mancata trasmissione delle specifiche dei lavori eseguiti per sede comporterà l'applicazione della penale prevista all'art. 17 Parte II del presente capitolato d'appalto.

La Fondazione Milano®® si intende sempre sollevata dall'aggiudicataria da qualsiasi responsabilità verso i dipendenti dell'appaltatore medesimo, nonché verso i terzi per qualunque infortunio o danneggiamento che possa verificarsi, sul luogo o per causa delle opere appaltate, tanto se dipendono da violazione delle norme di Capitolato quanto da insufficiente prudenza, diligenza e previdenza dell'appaltatore, e dei loro dipendenti.

18. ULTERIORI FINALITA'

Fondazione Milano®® si riserva la facoltà di far eseguire ulteriori attività per il raggiungimento di finalità non espressamente previste nel presente CSA, ma inerenti alla stessa tipologia di servizio.

La società aggiudicataria per tali ulteriori finalità dovrà presentare la propria offerta economica, la cui congruità verrà valutata da Fondazione Milano®® anche sulla base di eventuali ricerche di mercato.

Parte II

CLAUSOLE CONTRATTUALI

1. CONDIZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE

Le condizioni e le modalità delle opere richieste sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata.

2. IMPORTO DEL CONTRATTO

Il contratto che si intende stipulare è un contratto "aperto", nel senso che il fornitore è vincolato alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del Codice Civile, mentre Fondazione Milano®® potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi, i lavori oggetto del presente capitolato, fino alla concorrenza dell'importo massimo di **€ 145.000,00** (iva esclusa) inclusi degli oneri della sicurezza pari a **€ 2.900,00** (iva esclusa non soggetto a ribasso) indicativamente così ripartiti:

- Manutenzioni immobili e riparazione immobili edili fino a **€ 100.000,00** (esclusa I.V.A) inclusi gli oneri della sicurezza pari a **€ 2.000,00** (iva esclusa), non soggetti a ribasso;
- Manutenzioni elettriche e dati e Interventi di revisione programmata su impianti di terra fino a **€ 45.000,00** (esclusa I.V.A) inclusi gli oneri della sicurezza pari a **€ 900,00** (iva esclusa), non soggetti a ribasso;

All'aggiudicatario sarà corrisposto un pagamento a misura o in economia, in riferimento alle opere/lavori e alle forniture effettivamente eseguite e richieste al netto delle percentuali di sconto offerte in sede di gara.

Il corrispettivo è comprensivo di quanto previsto e citato nella parte I del presente CSA.

Di conseguenza i lavori oggetto del presente appalto, siano essi a misura o in economia saranno liquidati con applicazione dei prezzi indicati nel prezzario di riferimento per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni del Comune di Milano in vigore – alla data di presentazione dell'offerta o in mancanza per assimilazione rispetto a lavorazioni simili o mediante nuove analisi corredate da opportuni preventivi - a cui verranno applicati i ribassi percentuali proposti dallo stesso in sede di presentazione dell'offerta, indicato nel modello MOE, per diverse categorie di opere richieste.

L'offerta economica si intende vincolante per un periodo di 180 giorni dal ricevimento della stessa.

L'aggiudicatario dovrà, per le manutenzioni elettriche, dopo la comunicazione d'aggiudica, prima dell'avvio lavori, dichiarare la marca e/o le marche alternative, equivalenti alla qualità di quelle indicate da Fondazione Milano®® di cui all'allegato B, che andrà ad utilizzare per le diverse tipologie di prodotti elencati.

Fondazione Milano®® si riserva di valutarne la congruità, e di richiedere all'aggiudicatario di adeguarla nel caso di qualità non comparabile.

L'offerta economica si intende vincolante per un periodo di 180 giorni dal ricevimento della stessa.

3. DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto avrà decorrenza **nove mesi** dalla data di stipulazione del contratto e/o dalla data di emissione dell'ordine di avvio del servizio.

Alla suddetta scadenza il Contratto terminerà senza necessità di disdetta o preavviso.

Entro un mese dalla scadenza del contratto Fondazione Milano® si riserva la facoltà di chiedere la prosecuzione del servizio per un ulteriore periodo di **3 mesi** senza che il prestatore di servizi possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta da inviarsi al prestatore di servizi con un preavviso di almeno 30 giorni; le relative prestazioni verranno regolate in base ai parametri di valorizzazione contenuti nel presente Contratto e relativi allegati. Le comunicazioni di richiesta dell'estensione saranno valide soltanto se espresse in forma scritta e fatte pervenire con lettera raccomandata a.r. o via pec.

4. EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Fondazione Milano®, fermo restando quanto previsto all'art. 11 del DLGS 163/2006, così come modificato e integrato dal DLGS 53/2010, si riserva in casi di urgenza e/o necessità di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo salvo diverse indicazione che verranno comunicate da Fondazione Milano®.

5. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO - IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'aggiudicataria sarà tenuta a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo, in originale o in copia autenticata da un'autorità amministrativa o da un notaio, la relativa certificazione di qualità.

Si precisa che in caso di ATI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari a "Euribor a tre mesi su base 365 media mese precedente" più 2 (due) punti.

Il deposito cauzionale definitivo non potrà essere costituito mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla "Fondazione Milano®".

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Le fideiussioni e le polizze relative al DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO, dovranno essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venticinque per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Le modalità di svincolo saranno definite dal Settore cui è demandata la gestione del contratto.

6. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del prestatore di servizio/fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o forniture.

Il prestatore di servizio/fornitore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^a, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

In particolare, il prestatore di servizio/fornitore accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, 2° comma, le clausole del presente Capitolato contenute nei seguenti articoli 18

“cause sopravvenute – sospensione”, “pagamento e fatturazione”, “clausola risolutiva espressa” e “recesso”.

L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..

7. VARIAZIONE DELL’ENTITA’ DEL SERVIZIO

Tutte le prestazioni potranno essere aumentate o ridotte da parte di Fondazione Milano®®, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l’aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

Le modifiche ai servizi a corpo chieste per necessità di Fondazione Milano®®, che comportassero una variazione in diminuzione o in aumento delle prestazioni e/o modifiche dei servizi in taluni dei siti indicati, saranno compensate, per quanto possibile, con altri servizi equivalenti per misura e tipologia, nel medesimo sito o in altri. Le richieste dell’appaltante in questo senso saranno insindacabili.

Eventuali variazioni in diminuzione o in aumento che non potessero essere compensate come sopraddetto daranno luogo esclusivamente a proporzionali adeguamenti del corrispettivo a corpo. Anche in deroga al limite del sesto quinto, l’IMPRESA si impegna fin da ora ad accettare le modifiche del servizio relativamente alla localizzazione, modalità, quantità e qualità che si rendessero necessarie in conseguenza di eventuali mutamenti delle sedi e/o delle attività di Fondazione Milano®®.

Nel caso in cui Fondazione Milano®® richieda un aumento delle prestazioni, la garanzia in cui al precedente articolo 6 – parte seconda- dovrà essere adeguatamente integrata.

8. CAUSE SOPRAVVENUTE –SOSPENSIONE

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili a Fondazione Milano®®, la stessa sospenderà l’esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 60 giorni è facoltà dell’appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

Fondazione Milano®®, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 60 giorni senza che il fornitore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

La sospensione dell’esecuzione verrà comunicata per iscritto da Fondazione Milano®® almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

FIRMA del contraente.....

9. OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la stazione appaltante e l'Appaltatore e per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, la ditta vincitrice dovrà osservare sia le condizioni stabilite nel Capitolato Generale di Appalto di cui al D.M. n. 145/2000, il D.P.R. n. 380/2001, sia la normativa tecnica, anche se non espressamente richiamata nel presente capitolato.

L'appalto è soggetto all'osservanza delle norme emanate dal C.N.R., delle norme UNI, anche se non espressamente richiamate, e di tutte le norme e specifiche tecniche che venissero emanate nel corso dell'esecuzione dell'Appalto.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente documento e dei suoi allegati, dichiarerà di accettare incondizionatamente e di essere a conoscenza di tutte le leggi, dei regolamenti, di tutte le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici e delle norme e delle disposizioni contenute nel presente capitolato.

L'appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e specificatamente per iscritto, a norma dell'art 1341, co. 2 e dell'art 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle disposizioni di legge e regolamenti richiamati nel presente Capitolato.

Qualora si renda necessario eseguire opere strutturali, le medesime dovranno essere progettate da un Ingegnere o Architetto iscritto alla albo professionale.

Il progettista e il direttore dei lavori delle opere strutturali, qualora non nominato dalla stazione appaltante dovrà essere scelto dalla ditta aggiudicataria e ben accetto al Responsabile della Direzione Lavori.

In tal caso l'impresa ha obbligo di trasmettere alla stazione appaltante, la documentazione tecnica ai sensi della normativa vigente sul cemento armato firmata da ingegnere o architetto iscritto all'albo, che sarà scelto dall'impresa medesima.

Le prove di carico, i certificati delle prove sui materiali ed eventuali ulteriori oneri inerenti l'esecuzione delle opere strutturali si intendono a carico dell'appaltatore.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..

10. SPESE DI CONTRATTO E ACCESSORIE

Sono a carico dell'impresa appaltatrice, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le tasse, le imposte, e i diritti di segreteria inerenti e conseguenti al perfezionamento, nonché agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, ai sensi dell'art 112 del Regolamento, quali in particolare:

- a) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale d'appalto s'intendono I.V.A. esclusa.

11. SUBAPPALTI

Si richiamano tutte le norme di legge concernenti la disciplina del subappalto e in particolare le seguenti:

- D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici - art. 118 Subappalto
- Regolamento attuativo DPR 207/2010
- D.P.R. 21-12-1999 n. 554 - Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici - art. 141 Subappalto
- D.L. 4-7-2006 n. 223 - art. 35. Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale - Comma 28
- D.Lgs. 10-9-2003 n. 276 - (Legge Biagi) - art. 29. Appalto
- L. 13-9-1982 n. 646 - Disposizioni in materia di misure di prevenzione - art.21

a cui espressamente si rinvia.

Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trentapercento) dell'importo complessivo contrattuale.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che il concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo;
2. che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, allegando alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
4. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Si applicherà, in particolare, la seguente disciplina:

- a. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
- b. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
- c. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- d. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori copia del piano di sicurezza.

- e. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.
- f. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- g. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
- h. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
- i. L'appaltatore è obbligato in solido con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
- j. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.
- k. È fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

In caso di subappalto l'affidatario resta responsabile, nei confronti di Fondazione Milano[®], dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Capitolato.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29.04.1995 n. 139, convertito nella Legge 28.06.1995 n. 246.

Il subappalto dovrà essere autorizzato da Fondazione Milano[®] con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 38 del "Codice" e di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65); nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto...

12. CESSIONI

E' vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'aggiudicataria fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del "Codice".

Fondazione Milano®® si riserva la facoltà di cessione del contratto e/o l'utilizzo dello stesso ad Enti esistenti o costituendi ivi comprese le Aziende Partecipate del Comune alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

13. RESPONSABILITA'

Il fornitore è responsabile nei confronti di Fondazione Milano®® dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

E' altresì, responsabile nei confronti di Fondazione Milano®® e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo al fornitore di mantenere Fondazione Milano®® sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

15. OBBLIGHI RIGUARDANTI LA MANODOPERA

Inquadramento contrattuale

Il fornitore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Doveri del personale

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza, ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso e essere munito ad esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro

Le maestranze impegnate dovranno essere identificate da apposito cartellino e dovranno essere munite di un documento di identificazione. L'assenza dei documenti verrà notificata a cura del Responsabile della Direzione Lavori all'Appaltatore il quale dovrà presentarli entro il giorno successivo.

La ditta dovrà impegnarsi a garantire la disponibilità delle suddette maestranze anche durante il periodo delle ferie estive ed invernali.

Adempimenti dell'impresa

Il prestatore di servizi dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso/a, a seguito di specifica segnalazione da parte del responsabile di Fondazione Milano®®

Inoltre, il prestatore di servizi/forniture, dovrà comunicare al Responsabile di Fondazione Milano®®, entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l'elenco del personale adibito al servizio nelle forme e modalità che verranno indicate nella lettera di aggiudica. Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al Responsabile di Fondazione Milano®® formalizzate, in caso di nuova

assunzione, mediante consegna della Comunicazione di Assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.

16. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA - DUVRI

Il prestatore di servizi dovrà garantire il rispetto di tutti gli obblighi delle norme vigenti, di legge o di contratto, nell'esecuzione delle prestazioni per Fondazione Milano®.

In particolare dovrà garantire il rispetto di tutte le norme dirette a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 ed ogni altra nella medesima materia), nonché il rispetto delle norme e procedure aziendali di Fondazione Milano® vigenti in materia.

L'IMPRESA si obbliga a fare osservare scrupolosamente dal proprio personale le norme antinfortunistiche e le misure di protezione e prevenzione adottate nei luoghi di lavoro e a dotarlo di quanto necessario per la prevenzione e la tutela della sicurezza fisica e della salute nei luoghi di lavoro in conformità alle norme vigenti e alle regole dell'arte, anche con riferimento ai regolamenti aziendali di Fondazione Milano® e a quant'altro previsto nel precedente punti.

Ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro, Fondazione Milano® redigerà il documento unico di valutazione del rischio da interferenze DUVRI, in cui sarà riportata la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra l'attività del Committente e dell'impresa appaltatrice e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate e adottabili per eliminare o ridurre tali rischi (art 26 del D. Lgs. 81/2008). Tale documento sarà allegato al contratto di appalto.

Fondazione Milano®, allega al presente CSA (Allegato A), il proprio DUVRI per presa visione anticipata al fine da fornire – all'azienda candidata - tutti gli elementi tecnici necessari alla valutazione economica dell'appalto.

Sono pienamente a carico della Ditta tutte le responsabilità relative alla sicurezza ed al rispetto delle normative specifiche, evidenziando che, trattasi di lavori di piccola manutenzione. Ad ogni modo sarà facoltà di Fondazione Milano®, laddove ne ravvisasse la necessità in relazione ad uno specifico ordine di lavoro in cui si potrebbero presentare situazioni di rischio particolare, nominare un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione per la predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento a norma degli artt. 90,91 e 92 del D.Lgs. 81/08.

Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni relative agli obblighi sulle vigenti disposizioni in materia di condizioni di lavoro, applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, è l'addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione Sig. Vittorio Iacobone v.iacobone@fondazionemilano.eu. Inoltre, il prestatore di servizio, si obbliga a partecipare, ove promosse dal datore di lavoro committente, alle riunioni di cooperazione e coordinamento. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

A tale riguardo l'IMPRESA, oltre agli adempimenti suoi propri, collaborerà con Fondazione Milano® per la adozione delle soluzioni richieste nei casi di interazione delle rispettive attività e

fornirà inoltre il supporto tecnico operativo alle competenti funzioni dedicate a tali tematiche da Fondazione Milano®.

La stazione appaltante ha in ogni momento la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti, relativi al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro, alle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive o a consulenti di propria fiducia e l'appaltatore è tenuto a consentirvi fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

17. VIGILANZA E CONTROLLI

Fondazione Milano® ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio e della fornitura, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio e della fornitura.

Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al fornitore, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

18. PENALI

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:

- La mancata esecuzione del servizio richiesto per emergenza/urgenza, entro le 24 ore successive all'ordine, comporterà una penale che sarà stimata nella misura del 2% sull'importo complessivo del danno arrecato. Si precisa che tale penale non sarà mai inferiore ad € 100,00=.
- La mancata esibizione del tesserino di riconoscimento con fotografia e relative generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro, da parte del personale che opererà nei locali di Fondazione Milano® (secondo quanto previsto dall'art 6 della L 123/07) comporterà una penale pari ad € 50,00 al giorno per ogni persona sprovvista
- La mancata trasmissione della documentazione (elenco nominativi degli operai che si intendono impiegare nell'esecuzione dei lavori, e fotocopia del libro "Unico" - già libro Matricola -) entro una settimana dalla richiesta, comporterà una penale pari ad € 100,00=
- La mancata ultimazione di ogni singolo intervento entro il termine fissato, senza giustificato motivo comporterà una penale di € 50,00= per ogni giorno di ritardo. Detta penale verrà trattenuta senza altre formalità sulle somme dovute alla ditta per lavori eseguiti.

- La mancata consegna delle certificazioni/bollette di lavoro come richieste allegate al resoconto lavori comporterà una penale pari a € 10,00= per bolletta di lavoro mancante/non consegnata..

Le penali non potranno esser comunque superiori al 10% del valore complessivo previsto dall'Art. 3 – parte II del Capitolato Speciale d'Appalto inteso come importo massimo d'acquisto previsto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata da Fondazione Milano®®.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni Fondazione Milano®® procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

E' fatto salvo il diritto di Fondazione Milano®® al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

19. RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE

Così come stabilito dall'art. 13 del C.G.A., l'Appaltatore che non conduce direttamente i lavori deve farsi rappresentare per mandato da persona munita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori, restando sempre, l'Appaltatore stesso, responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la stazione appaltante che provvede a dare comunicazione al Responsabile della Direzione Lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la stazione appaltante, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

20. DISCIPLINA NEI CANTIERI

L'Appaltatore dovrà mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di far osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti e gli ordini ricevuti.

Il Responsabile della Direzione Lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e l'Appaltatore sarà in ogni caso investito della responsabilità dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e dei danni che potrebbero essere arrecati da terzi estranei al lavoro, introdottisi in cantiere.

21. CUSTODIA DEI CANTIERI

E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori, di proroga o novazione dei termini di esecuzione, e comunque fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione.

22. TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore si obbliga ad osservare le norme di tutela dei lavoratori previste dall'art. 7 del D.M. n. 145/2000 e dallo Statuto dei lavoratori, specie per quanto riferito all'articolo 36 dello stesso e a tutte le altre disposizioni in vigore e che potranno intervenire in corso d'appalto.

L'Appaltatore si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente appalto e, se cooperative, anche nei confronti di soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.

L'appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

In caso di inottemperanza degli obblighi testé precisati, accertata dalla Fondazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'appaltatore, e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

23. TERMINE PER L'ESECUZIONE

Data la tipologia dei lavori da eseguire, cioè a richiesta del Committente, il termine di esecuzione sarà riferito ad ogni singolo lavoro che la Fondazione richiederà all'impresa aggiudicataria. Quindi per ogni lavoro commissionato sarà indicato anche il termine di esecuzione dello stesso.

Qualora non sussistano più le condizioni necessarie per eseguire i lavori ordinati, l'Amministrazione si riserva la facoltà di annullare il relativo ordine di lavoro, fermo restando il pagamento delle opere già eseguite o dei materiali già approvvigionati da parte della ditta esecutrice.

24. CONSEGNA ED INIZIO LAVORI

L'inizio del servizio/consegna dei lavori deve avvenire non oltre 10 (dieci) giorni dall'emissione dell'ordinativo/richiesta da parte dell'Ufficio Tecnico di Fondazione Milano, nei limiti e con le modalità di cui agli artt. 129, 130 e 131 del D.P.R. 554/99.

Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per l'avvio del servizio.

Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato dal Responsabile della Direzione Lavori un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale, l'Ente Appaltante ha la facoltà di risolvere il

contratto e di trattenere la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.

Nel caso di urgenza e/o necessità, l'Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto come da art 5 parte II del presente CSA..

25. FLESSIBILITÀ CONDIZIONALE DEI LAVORI

Costituisce oggetto del contratto l'espletamento in concreto, entro la durata del contratto, secondo un principio time-box, e fino ad esaurimento del valore massimo del contratto aggiudicato, di tutti gli interventi se e in quanto si renderanno necessari tra quelli definiti come tipi di interventi nell'elenco-tariffa.

Il corrispettivo del contratto aggiudicato è un previsionale e approssimato, ma maturerà effettivamente a seguito e in proporzione dell'espletamento in concreto degli interventi necessari; il corrispettivo complessivo maturato non potrà eccedere il suddetto valore del contratto.

E' fatta salva la facoltà della Committente di disporre per eventuali esigenze la variazione dell'oggetto e del valore del contratto in più o in meno nel limite di un quinto (c.d. 6° quinto).

26. SOSPENSIONE DEI LAVORI - NOVAZIONE

Qualora cause di forza maggiore o circostanze speciali impediscano in via temporanea che i singoli lavori procedano utilmente e a regola d'arte, il Responsabile della Direzione Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare le sospensione dei singoli interventi, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinano tale sospensione.

Fuori dai casi previsti nel precedente comma, il Responsabile della Direzione Lavori può per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati nel primo e nel secondo comma del presente articolo non spetta all'appaltatore alcun compenso aggiuntivo o indennizzo.

In ogni caso la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nell'ordinativo per l'ultimazione dei lavori.

Nel caso in cui l'Ente Appaltante in conseguenza di una variante o di un ordine di lavoro, la cui ultimazione vada oltre la durata del contratto, riconosce all'Appaltatore un maggior tempo per l'esecuzione dei lavori, questo comporterà un nuovo termine di ultimazione che va contrattualmente a sostituire, ad ogni effetto, quello precedentemente stabilito.

In conseguenza di tale novazione del termine contrattuale di ultimazione lavori e stante la consensualità di tale prolungamento, né l'appaltatore può avanzare pretese per particolari compensi o indennizzi, né l'Ente Appaltante può applicare le penalità per il ritardo, indipendentemente dalla ragione effettiva del prolungamento (colpa dell'Appaltatore, colpa dell'Ente Appaltante, o fatti estranei alla volontà di entrambi).

27. NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE – CERTIFICAZIONE LAVORI

Tutte le opere in oggetto del presente CSA, anche se di piccola entità, saranno liquidate di massima a misura; saranno eseguite e liquidate in economia quando non sia citato diversamente nell'elenco prezzi, ovvero nel caso di lavorazioni che si riferiscono a piccole riparazioni o sostituzioni di parti isolate, e nel caso di tinteggiature di meno di 6 mq.

Nei lavori eseguiti in economia, nei quali la liquidazione è fatta in base alle ore giornaliere della manodopera, l'imprenditore è responsabile della diligenza e della capacità del personale dipendente, del suo rendimento sul lavoro, della sua esatta osservanza all'orario stabilito, nonché della buona esecuzione dei lavori. Nei lavori in economia sarà retribuita la sola manodopera effettivamente prestata sui luoghi di lavoro.

Qualora sia necessario l'impiego di manodopera di officina o di laboratorio per lavori non eseguibili in cantiere, l'entità di tale manodopera dovrà essere stabilita in contraddittorio con il Responsabile della Direzione Lavori, prima dell'esecuzione dei lavori stessi, salvo il diritto (da parte della Direzione Lavori) di quest'ultimo di effettuare o di far effettuare dei sopralluoghi per accettare l'attendibilità della concordata quantità di manodopera.

Esclusivamente nel caso di lavori in economia l'applicazione delle percentuali di aumento per il lavoro straordinario diurno, notturno, festivo, sarà fatta adottando i coefficienti stabiliti nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini.

Le forniture dei materiali verranno liquidate all'Impresa applicando i prezzi opera previsti nel LISTINO DEI PREZZI per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni del Comune di Milano in vigore alla data di presentazione dell'offerta e al netto dello sconto offerto.

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano individuabili i relativi prezzi nel prezzario di riferimento, saranno concordati nuovi prezzi sulla base di nuove analisi corredate da opportuni preventivi, che devono essere accettati dalla Direzione Lavori e da Fondazione Milano®®, con apposito ordine

Al termine di ogni lavorazione verrà rilasciata copia della bolletta lavori a Fondazione Milano®® che verrà controfirmata per accettazione dalla D.L.

Tale bolletta unitaria dovrà riportare oltre alla descrizione della lavorazione, la sede e i materiali impiegati.

Se entro tale termine i documenti non verranno presentati si applicherà la penale di cui all'art. 17 parte II del presente CSA.

28. PAGAMENTO

I pagamenti avvengono attraverso la presentazione di un report mensile – predisposto dalla ditta appaltatrice – dei lavori eseguiti, dei relativi prezzi (al netto dello sconto di gara) con l'indicazione, a margine della lavorazione, del codice identificativo corrispondente alla "LAVORAZIONE" preso dal Listino Prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni del Comune di Milano, unitamente al numero della bolletta di lavoro e all'ordine di servizio corrispondente,

controfirmato dal Referente di Fondazione Milano® che ha verificato la reale esecuzione delle opere, come da modalità di cui all'art 17 punto 8 del presente CSA parte I.

Fondazione Milano®, in corso d'opera, dopo aver constatato le reale esecuzione delle attività a norma del Capitolato, provvederà a controllare e controfirmare le certificazioni dei lavori eseguiti.

Fondazione Milano® liquiderà con cadenza mensile, i lavori effettivamente eseguiti e conclusi nel mese antecedente alla fatturazione, per i quali è stata presentata e approvata la certificazione dal Responsabile della Direzione Lavori, con le modalità specificate nel presente CSA. L'ammontare di ogni fattura dovrà risultare dalla contabilizzazione delle singole partite di lavori in relazione all'entità dei lavori eseguiti.

Il pagamento delle fatture emesse avverrà, con bonifico bancario, a 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, fine mese.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Fondazione Milano® – Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 Milano.

La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- data;
- importo contrattuale espresso in euro;
- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente – Codice CAB – ABI – IBAN ecc)
- ogni altra indicazione utile /nr. ordine/ nr. richiesta lavoro
- n. CIG

Nel caso di A.T.I. il fatturato verrà liquidato a favore della capogruppo.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione di Fondazione Milano®.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art 1284 cc.

E' fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura del Responsabile della Direzione Lavori. Si precisa che l'esecuzione delle opere, benché ordinate dal Responsabile della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all'importo contrattuale.

L'eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell'impresa medesima, la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimento di sorta.

Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall'impresa esecutrice, l'importo contrattuale, l'impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione al Responsabile della Direzione Lavori.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore e possono sempre essere rifiutati dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art, 18 del C.G.A.

Ciascuna fattura mensile sarà commisurata all'importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dal Responsabile della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l'impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto della variazione di gara e delle ritenute per legge.

La fattura dovrà essere stilata secondo il disposto dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/72.

29. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136, nonché tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e successive modifiche e integrazioni.

30. VERIFICHE, COLLAUDI, GARANZIE

Secondo quanto previsto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dei lavori, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante entro un anno dalla scoperta degli stessi.

31. POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

RC

1. L'appaltatore ha l'obbligo di stipulare e mantenere con società assicuratrici di primaria importanza, garanzie assicurative della propria responsabilità civile per tutta la durata del presente Contratto e a beneficio dei soggetti eventualmente danneggiati.

2. La polizza dovrà assicurare la responsabilità civile dell'IMPRESA, anche per fatto di suoi dipendenti o collaboratori o subappaltatori, verso la stazione appaltante, nonché verso altri soggetti terzi (RCT) e infine verso i dipendenti o collaboratori (RCO) .

RCT - RCO

3. Per quanto concerne la RCT per i danni a terzi, questa polizza deve coprire il rischio inerente la responsabilità civile derivante all'IMPRESA nell'esercizio della propria attività, la quale possa provocare accidentalmente ed involontariamente danni a terzi a persone o cose dei quali l'IMPRESA possa essere ritenuto responsabile con conseguente obbligo al risarcimento (Art. 2043 e segg. Cod.Civ.); dovranno essere inclusi tra i terzi anche i dipendenti non soggetti alla garanzia RCO; la stessa Fondazione Milano® e i suoi dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo; i frequentatori delle attività di Fondazione Milano®; la proprietà dei locali in cui si svolgerà la prestazione dei servizi; gli eventuali sub-appaltatori ed ogni altro che possa essere considerato terzo rispetto all'IMPRESA.

4. Per quanto concerne la RCO sarà oggetto della garanzia la responsabilità civile dell'IMPRESA nei confronti dei propri dipendenti impiegati nella esecuzione dei lavori e soggetti all'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL, nonché per l'eventuale rivalsa INAIL e per l'eventuale azione esercitata dal dipendente o dai suoi aventi causa.

Estensione della copertura assicurativa

5. La polizza dovrà coprire tutti i **sinistri**, da qualsiasi causa determinati, connessi con l'esecuzione dell'appalto, comprese le attività operative di servizio e/o la custodia dovuta in ragione del servizio dei locali e/o arredi e/o apparecchiature e/o materiali:

A. che portino al danneggiamento o alla distruzione, ovvero al furto e/o comunque alla sottrazione e/o smarrimento e/o comunque all'impossibilità della riconsegna dei **beni** immobili e mobili esistenti della stazione appaltante o dei suoi dipendenti o di soggetti terzi;

B. che, in conseguenza dei danni alle cose, arrechino anche danno alle **attività** della stazione appaltante determinandone la temporanea sospensione; in tal caso il danno consisterà nei costi fissi delle attività sospese oltre ai costi degli indennizzi eventualmente dovuti agli utenti delle attività sospese;

C. che arrechino danni a **persone**.

Sono connessi con l'esecuzione dell'appalto i sinistri che trovino in qualsiasi modo occasione nelle attività dell'appalto o nella loro omissione o che dalle attività od omissioni siano resi in qualsiasi modo possibili; in questi casi ai soli fini della garanzia assicurativa la polizza dovrà prevedere che si presume la colpa dell'appaltatore salvo prova contraria.

Manleva

1. La polizza dovrà prevedere la manleva a favore della Fondazione da qualsiasi reclamo venisse avanzato da dipendenti o terzi danneggiati in conseguenza dell'esecuzione del contratto da parte dell'IMPRESA.

Massimali

2. Il massimale per l'assicurazione contro i danni alle cose e alle attività dovrà essere non inferiore a €. 3.000.000,00= (tre milioni / 00).

3. Il massimale per l'assicurazione contro i danni a persone dovrà essere non inferiore a €. 3.000.000,00= (tre milioni / 00).

4. Se pattuito un massimale unico per i due tipi di danni, questo dovrà essere non inferiore a €. 6.000.000,00= (seimilioni / 00).

Decorrenza e durata

5. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di avvio del servizio e cesserà alla data di termine del servizio.

Documentazione

6. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale, ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all' Ufficio Approvvigionamenti di Fondazione Milano® entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

Appendice a eventuale Polizza generale

7. Qualora il prestatore di servizi abbia già stipulato una polizza assicurativa, a carattere generale per la sua IMPRESA, che garantisca condizioni non inferiori a quelle di cui sopra, potrà evitare la stipula di una polizza specifica, fornendo alla Fondazione copia della polizza esistente e dovrà produrre un'appendice della stessa con la dichiarazione della compagnia assicuratrice che attesti la applicabilità e completa equivalenza alle condizioni sopra espresse, anche per il servizio svolto per conto di Fondazione Milano®.

32. POLIZZA DI GARANZIA DELLE OPERE

Rischi di Esecuzione

Ai sensi dell'art 103 del DPR 554/99 l'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa in favore della Stazione appaltante contro tutti i sinistri comunque verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e da qualsiasi causa determinati, anche senza colpa dell'appaltatore, dai quali derivino il danneggiamento o la distruzione totale o parziale di impianti od opere, che:

A. l'appaltatore stia realizzando come oggetto dell'appalto,

B. e/o preesistenti e oggetto del servizio manutentivo dell'appaltatore o sui quali lo stesso abbia comunque a intervenire o che siano affidati alla sua custodia temporanea a ragione dell'appalto,

La polizza deve coprire tra l'altro i rischi d'incendio, scoppio, furto, danneggiamento vandalico e dell'azione di eventi atmosferici per persone, manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere.

La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Massimali

8. Il massimale per l'assicurazione contro i danni alle cose e alle attività dovrà essere non inferiore a €. 3.000.000,00= (tre milioni / 00).

9. Il massimale per l'assicurazione contro i danni a persone dovrà essere non inferiore a €. 3.000.000,00= (tre milioni / 00).

10. Se pattuito un massimale unico per i due tipi di danni, questo dovrà essere non inferiore a €. 6.000.000,00= (seimilioni / 00).

Decorrenza e durata

11. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di avvio del servizio e cesserà alla data di termine del servizio.

Documentazione

12. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all' Ufficio Approvvigionamenti di Fondazione Milano®, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

Appendice a eventuale Polizza generale

13. Qualora il prestatore di servizi abbia già stipulato una polizza assicurativa, a carattere generale per la sua IMPRESA, che garantisca condizioni non inferiori a quelle di cui sopra, potrà evitare la stipula di una polizza specifica, fornendo alla Fondazione copia della polizza esistente e dovrà produrre un'appendice della stessa con la dichiarazione della compagnia assicuratrice che attesti la applicabilità e completa equivalenza alle condizioni sopra espresse, anche per il servizio svolto per conto di Fondazione Milano®.

33. DANNI DI FORZA MAGGIORE

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente appena verificatosi l'evento, e comunque entro 5 gg da quello dell'avvenimento sotto pena decadenza, in modo che si possa procedere in tempo utile alle opportune constatazioni.

Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per riparare i guasti valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Qualora il compenso delle opere di ripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di contratto, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'art. 136 del D.P.R. 554/99.

Pertanto l'appaltatore non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l'accertamento dei fatti.

Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell'appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d'arte o le prescrizioni del Responsabile della Direzione Lavori.

L'onere di ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa

34. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove le riserve regolarmente iscritte sui documenti contabili ed esplicitate dall'Appaltatore superino il 10% dell'importo contrattuale, si procede ai sensi dell'art. 149 del D.P.R. n. 554/99.

Il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione perché formuli, acquisita la relazione del Responsabile della Direzione Lavori, entro 90 gg dall'opposizione dell'ultima riserva sui documenti contabili, una proposta di accordo bonario alla Committente.

In merito alla proposta si pronunciano, nei successivi 30 gg, l'appaltatore ed il soggetto committente.

La procedura per la definizione dell'accordo bonario può essere reiterata per una sola volta. Nel provvedimento motivato di offerta di accordo bonario devono essere indicate le modalità di individuazione delle somme occorrenti, reperite nel programma dei lavori.

Qualora sorgano contestazioni circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori tra il Responsabile della Direzione Lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa.

Le controversie, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica che non si siano potute definire in via amministrativa, nascenti dal presente appalto, saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Milano.

35. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del fornitore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di Fondazione Milano®® proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il fornitore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, Fondazione Milano®® ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

36. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIENZA

L'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni di cui al presente capitolato, secondo le modalità previste dall'art 119 del regolamento, ovvero quando viene accertata, a carico dell'appaltatore, una grave inadempienza, tale da compromettere la buona riuscita dei lavori. Il Responsabile della Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti, assegnando un termine di almeno 15 gg per la presentazione delle controdeduzioni.

Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, Fondazione Milano®® dispone la risoluzione del contratto di appalto.

In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione di Fondazione Milano®®, saranno posti a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri economici:

- l'eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
- l'eventuale maggior costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- l'eventuale maggiore onere per Fondazione Milano®® per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata e tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario;
- gli eventuali maggiori oneri sopportati da Fondazione Milano®® a titolo di custodia del cantiere, per tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere all'Amministrazione stessa effettuata dall'Appaltatore uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria dell'appalto.

Data

Firma

37. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato, nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

FIRMA del contraente.....

38. ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, Fondazione Milano®® potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal prestatore di servizi/fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Fondazione Milano®®.

Data

Firma

39. RECESSO

Fondazione Milano® si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso Fondazione Milano® si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto da Fondazione Milano®;
- spese sostenute dall'appaltatore;

Data

Firma

40. INVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale per gli appalti di opere e somministrazioni da eseguirsi per conto di Fondazione Milano®.

41. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

42. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il fornitore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento della fornitura e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento della fornitura.

Il fornitore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

43 – STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato mediante forma privata a cura del Presidente di Fondazione Milano®.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.